

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 5947}

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

**Modifica del titolo V della parte seconda della Costituzione
in materia di ordinamento federale della Repubblica**

Presentata il 22 aprile 1999

ONOREVOLI DEPUTATI ! — La proposta di legge in oggetto si inserisce quale autonomo contributo istituzionale e politico alla riforma dello Stato in senso federale iniziata con i lavori della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali e ripresa dal Governo con il disegno di legge costituzionale recante « Ordinamento federale della Repubblica ».

Pur nel quadro di una complessiva analogia alla proposta governativa, la Regione Toscana intende riproporre alcuni degli elementi più significativi e condivisi dei lavori della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali, che definiscono più incisivamente i caratteri dello Stato federale ed il ruolo della Regione e degli enti locali.

Il testo proposto, infatti, opera in varie direzioni: definizione dei soggetti che costituiscono la Repubblica (articolo 1), previsione di forme particolari di autonomia (articolo 2), ridefinizione degli ambiti di competenza legislativa dello Stato e delle Regioni (articolo 3), valorizzazione della sussidiarietà quale principio costituzionale (articolo 4), specificazione delle forme con le quali si realizza l'autonomia finanziaria (articolo 5), previsione dell'elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Giunta regionale (articolo 6), contenuti e modalità di approvazione dello Statuto regionale (articolo 7).

L'articolo 1, oltre a ricomprendere i cittadini tra i soggetti che costituiscono la Repubblica, ne sottolinea il ruolo essen-

ziale, volto a garantire i diritti individuali di libertà, in un quadro istituzionale unitario, nel quale a ciascun livello territoriale sono assegnati poteri e funzioni costituzionalmente garantiti.

Per quanto attiene il secondo aspetto, il testo inserisce, accanto all'attuale previsione delle Regioni a Statuto speciale, la possibilità che, attraverso un provvedimento legislativo ordinario, ma rinforzato, alle altre Regioni possano essere attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, con l'unico limite del rispetto delle competenze legislative attribuite dalla Costituzione allo Stato in via esclusiva (articolo 116, secondo comma). L'avvio del procedimento per l'attribuzione di tale autonomia « particolare » è rimesso all'iniziativa della Regione e rappresenta pertanto una scelta che il testo proposto, tuttavia, non riferisce al solo livello regionale, ma estende all'intero sistema delle autonomie locali. È, infatti, previsto che la definizione delle forme e condizioni di autonomia avvenga d'intesa con gli enti locali (articolo 116, quarto comma), secondo modalità concordate con i medesimi e formalizzate nello Statuto regionale.

Relativamente alla ridefinizione degli ambiti di competenza legislativa rispettivamente dello Stato e delle Regioni, il testo ripropone il principio della tassatività delle competenze legislative dello Stato, con l'indicazione, contenuta nella modifica dell'articolo 117, delle materie riservate esclusivamente, ovvero limitatamente alla sola disciplina generale, al livello nazionale, e la conseguente attribuzione alla Regione della potestà legislativa in ogni altra materia, in un sistema di rigida ripartizione di competenze modificabile esclusivamente con legge costituzionale.

Per quanto invece attiene il principio di sussidiarietà, l'articolo 4, modificando il primo comma dell'articolo 18, sancisce, a livello costituzionale, da un lato il principio, già presente nella legge Bassanini e, per quanto attiene l'ordinamento toscano nella legge regionale n. 77 del 1995, della titolarità della generalità delle funzioni

amministrative da parte del sistema degli enti locali, con l'unica eccezione della permanenza in capo alle Regioni delle funzioni che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale, dall'altro il principio della sussidiarietà orizzontale, prevedendo espressamente che l'intervento pubblico è comunque limitato alle attività che non possono essere adeguatamente svolte dal corpo sociale e riconoscendo una specifica attitudine anche delle autonomie funzionali allo svolgimento di funzioni pubbliche.

Infine, l'articolo 5 esplicita, modificando l'articolo 119 della Costituzione, le modalità essenziali con le quali si realizza l'autonomia finanziaria regionale, vale a dire tramite la compartecipazione al gettito delle entrate tributarie erariali, oltre che con tributi propri, e la necessaria perequazione a favore delle Regioni a minore capacità contributiva ribadendo comunque, a quest'ultimo proposito, l'assenza di vincoli di destinazione.

L'articolo 6, nel riproporre la formula costituzionale dell'immunità dei consiglieri regionali, vi inserisce il Presidente ed i membri della Giunta regionale, scelti anche all'esterno, abrogando il quinto comma dell'articolo 122 della Costituzione, che estendeva le immunità ai membri dell'esecutivo regionale. Altra rilevante affermazione della norma è quella dell'elezione del Presidente a suffragio universale diretto, salvo che lo Statuto non disponga diversamente.

L'articolo 7, infine, determina i contenuti essenziali dello Statuto regionale demandando all'autonomia della Regione la scelta della forma di governo, il sistema elettorale regionale, nonché l'istituzione del Consiglio delle autonomie locali, quale momento di raccordo tra Regione ed enti locali.

Per l'approvazione dello Statuto, la norma sottolinea infine la partecipazione dei Sindaci e dei Presidenti delle Province, attivando così una integrazione istituzionale ed un circolo virtuoso di proposte e di idee dal basso verso l'alto.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

ART. 1.

(Modifica dell'articolo 114).

1. L'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 114. — La Repubblica è costituita dai cittadini, dai Comuni, dalle Province, dalle Regioni e dallo Stato. La Repubblica garantisce l'esercizio delle libertà e dei diritti costituzionalmente protetti, e favorisce la libera organizzazione dei cittadini volta a perseguire gli interessi generali della comunità secondo principi di democrazia e trasparenza.

I Comuni, le Province e le Regioni, nell'unità politica della Repubblica, sono enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione; la loro azione deve tendere a realizzare pari opportunità per i cittadini in ogni parte del Paese.

Nell'esercizio delle loro funzioni Comuni, Province, Regioni e Stato riconoscono e valorizzano interventi autonomi dei cittadini e delle loro formazioni sociali ».

ART. 2.

(Modifica all'articolo 116).

1. Dopo il primo comma dell'articolo 116 della Costituzione sono aggiunti i seguenti:

« Forme e condizioni particolari di autonomia possono essere attribuite, nel rispetto dell'articolo 117, primo comma, anche per le altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata.

La legge è approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna delle

Camere ed è sottoposta a *referendum* limitato ai cittadini elettori della Regione stessa. Non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

L'iniziativa regionale di cui al secondo comma è assunta d'intesa con gli enti locali, secondo modalità stabilite nello Statuto regionale ».

ART. 3.

(Modifica dell'articolo 117).

1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 117. — Spetta allo Stato la potestà legislativa in riferimento a:

a) politica estera e rapporti internazionali; immigrazione e condizione giuridica dello straniero;

b) difesa e Forze armate;

c) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; bilancio e ordinamento tributario e contabile proprio;

d) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali, elezioni del Parlamento europeo;

e) pesi, misure e determinazione del tempo, coordinamento informativo statistico ed informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale;

f) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

g) cittadinanza; ordinamento civile e penale; ordinamenti giudiziari e relative giurisdizioni;

h) determinazione dei livelli minimi delle prestazioni concernenti i diritti sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale;

i) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Province. Le leggi elettorali promuovono l'equilibrio della rappresentanza tra i sessi.

Spetta allo Stato determinare con legge la disciplina generale relativa a:

- a) lavoro;
- b) istruzione, università e professioni;
- c) ricerca scientifica e tecnologica;
- d) tutela dei beni culturali, dell'ambiente, dell'ecosistema; territorio;
- e) tutela della salute; alimentazione;
- f) ordinamento sportivo;
- g) protezione civile;
- h) grandi reti di trasporto;
- i) poste e telecomunicazioni;
- l) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.

Spetta inoltre allo Stato la potestà legislativa ad esso attribuita da altre disposizioni della Costituzione o di leggi costituzionali.

Spetta alla Regione la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente attribuita alla potestà legislativa dello Stato ».

ART. 4.

(Modifiche all'articolo 118).

1. Il primo comma dell'articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Nel rispetto delle attività che possono essere adeguatamente svolte dall'autonomia iniziativa dei cittadini, anche attraverso le formazioni sociali, le funzioni amministrative nelle materie di competenza legislativa delle Regioni sono esercitate, sulla base del principio di sussidiarietà, dai Comuni e dalle Province; sono esercitate dalle Regioni medesime le funzioni che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale. Le funzioni amministrative possono altresì essere svolte dalle autonomie funzionali ove previsto dalla legge regionale ».

2. Il terzo comma dell'articolo 118 della Costituzione è abrogato.

ART. 5.

(Modifica dell'articolo 119).

1. L'articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 119. — Le Regioni, le Province e i Comuni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. A tale fine le Regioni, nel rispetto delle disposizioni costituzionali, e le Province e i Comuni, nel rispetto delle disposizioni dettate con legge dello Stato, stabiliscono ed applicano tributi ed entrate propri.

Le Regioni, le Province e i Comuni dispongono inoltre di una quota del gettito complessivo delle entrate tributarie erariali; la legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante ».

ART. 6.

(Modifiche all'articolo 122).

1. Il primo comma dell'articolo 122 della Costituzione è abrogato.

2. Il quarto comma dell'articolo 122 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« I consiglieri regionali, il Presidente e i componenti della Giunta regionale non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni ».

3. Il quinto comma dell'articolo 122 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo Statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta ».

ART. 7.

(Modifica dell'articolo 123).

1. L'articolo 123 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 123. — Ciascuna Regione ha uno Statuto che ne definisce i principi fondamentali di organizzazione e di funzionamento.

Lo Statuto determina in particolare la forma di governo della Regione e il sistema elettorale ed istituisce il Consiglio delle autonomie locali quale sede istituzionale dei rapporti tra il Consiglio regionale e il sistema delle autonomie.

Lo Statuto è approvato a maggioranza assoluta dal Consiglio regionale integrato dai presidenti delle Province, dai Sindaci dei Comuni capoluogo e da altri Sindaci della Regione in modo che complessivamente il numero dei rappresentanti delle autonomie territoriali sia pari a quello del Consiglio regionale nella sua composizione ordinaria.

Lo Statuto approvato è sottoposto a *referendum* popolare e non è promulgato se, avendo partecipato al voto la maggioranza degli aventi diritto, i voti contrari prevalgono sui voti favorevoli ».

